

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE ex articolo 2501-ter e 2505 C.C.

1) Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

Società ASM ROVIGO SPA, con sede legale in Via Dante Alighieri n. 4, Rovigo (RO) , cod. fisc.01037490297, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Rovigo al numero REA: RO 111235, Capitale sociale euro 4.588.747,00 interamente versato

Società Incorporata:

Società Rotonda Park S.R.L. a socio unico con sede legale in Via Dante Alighieri n. 4 (RO) –, cod. fisc. 01360720294, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Rovigo al numero REA: RO 149431, Capitale sociale euro 450.000,00 interamente versato, partecipata per il 100 % da ASM Rovigo Spa.

2) Atto costitutivo della Società Incorporante:

L'atto costitutivo della società incorporante ASM ROVIGO SRL viene allegato al presente progetto sotto la lettera "A", precisandosi che non vi saranno modifiche del medesimo per effetto della fusione per incorporazione

La fusione per incorporazione della Società Incorporata nella Società Incorporante, avrà effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art 2504 bis cod.civ.

3) Rapporto di cambio

La fusione avrà luogo senza alcun aumento del capitale sociale della società incorporante e senza alcun rapporto di cambio, dal momento che la società controllante possiede la partecipazione dell'intero capitale sociale di sottoscrizione della società incorporata , per cui il capitale sociale della Società Incorporante (ASM ROVIGO SPA) rimarrà definito nel suo attuale ammontare di Euro **4.588.747,00**.

Poiché il rapporto di cambio è solo servente alla composizione del conflitto di interessi economici e giuridici nei processi di aggregazione di società con assetti associativi eterogenei, nella fattispecie in questione l'assetto proprietario delle due società (incorporante e incorporata) corrisponde alla medesima compagine sociale, e, quindi, nella sostanza ad una conformazione



strutturale unitaria, con consequenziale impossibilità di alterazione di qualsiasi preesistente equilibrio economico-giuridico.

Non è pertanto previsto alcun conguaglio di denaro.

La partecipazione della incorporante nella incorporata verrà annullata all'atto della fusione, con l'assunzione da parte dell'incorporante del patrimonio della incorporata.

4) Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante

Non vi darà alcuna assegnazione di quote della società incorporante in quanto rimane invariato il capitale sociale di quest'ultima.

5) Data dalla quale le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio dell'incorporante

Le operazioni di gestione effettuate dalla società incorporata nel corrente esercizio, verranno, in osservanza di ogni principio di legalità scritturale, rendicontate nelle scritture contabili della incorporata fino al perfezionamento della fusione coincidente con l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis cod.civ. L'incorporata, quindi, procederà al rendiconto scritturale della propria gestione sino al perfezionamento dell'operazione di fusione, ricongiungendo all'ultimo bilancio di riferimento (31 dicembre 2017) tutte le variazioni connesse alla sua successiva operatività e dimensionando conclusivamente all'indicata data (perfezionamento della fusione) la propria definitiva situazione patrimoniale, che verrà poi contabilmente riportata per saldi nelle scritture contabili della incorporante, in contropartita ad un'apposita riserva del patrimonio netto (altre riserve)

6) Trattamenti e vantaggi riservati ad amministratori e a particolari categorie di soci

La fusione per incorporazione in questione non prevede e non comporta trattamenti e/o vantaggi particolari cui ai nn. 7 e 8 dell'art. 2501 ter, comma 1, c.c.

7) Inapplicabilità dell'art. 2501bis, c.c.

Alla fusione in questione non si applicano le disposizioni di cui all'art 2501bis, non trattandosi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

8) Ragioni economiche della fusione e inquadramento fiscale dell'operazione

La fusione di cui al presente progetto persegue lo scopo di fondere due società che, nella loro attuale struttura, prospettano una comune identità di intenti d'impresa.

Le due società rappresentano quindi , in forza dei comuni propositi imprenditoriali e di una piena ricongiunzione soggettiva di interessi giuridici ed economici, un'inutile sovrastruttura organizzativa, che la fusione in questione consentirà di razionalizzare, con un importante snellimento di tutte le incombenze amministrative, civilistiche e fiscali che l'attuale dualità societaria comporta.

Ai fini fiscali l'operazione non verte in alcuna condizione di elusività e di inopponibilità nei confronti del Fisco. A tal proposito si sottolinea come l'attuale versione normativa sull'abuso del diritto (art. 10bis, Statuto del Contribuente), salvaguardi “la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi previsti dalla legge.”. Non c'è aggiramento fintanto il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. *“Una diversa soluzione (già si leggeva nella Relazione illustrativa al D.Lgs 358/1997 (che ha introdotto l'abrogato art 37bis, dpr 600/73) finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono al contribuente di regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso.”*


In ordine alle conseguenze impositive, specificamente ai fini delle imposte sui redditi, la piena neutralità fiscale dell'operazione di fusione è garantita dall'art. 172 TUIR, mentre ai fini dell'imposta di registro, si rende dovuta la sola misura fissa di € 200, in forza della lett. b, comma 1, art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986 (T.U. Imposta di registro)

Rovigo 11 dicembre 2018

Per l'incorporante ASM Rovigo SpA

Il Presidente

Duò Alessandro



ALLEGATI:

- 1) Atto costitutivo società incorporante **ASM SPA**